MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 6/2010

ALLE PREFETTURE – UTG (ad esclusione del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta)

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 23 luglio 1998, n. 251 recante "Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali". Rimborso spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale ex Fime.

1. Premessa

L'articolo 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.
Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della predetta legge 251/1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare a favore degli enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale assunto.
Al fine di definire l'onere a carico dello Stato per l'anno 2010, e la conseguente somma da rimborsare,è necessario acquisire dai citati enti una certificazione dalla quale risulti la spesa sostenuta nell'anno 2009.
Al riguardo, è stata predisposta l'allegata certificazione che dovrà essere trasmessa agli enti locali della Provincia nonché a tutte le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e ad altre amministrazioni richiedenti od enti pubblici non economici.

1. Adempimenti degli enti locali

Per la definizione e l'erogazione del contributo di che trattasi, gli enti richiedenti devono consegnare i certificati, debitamente compilati e sottoscritti, agli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, entro il 30 aprile 2010.
I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sulla veridicità e l'esattezza dei dati riportati.

1. Adempimenti degli Uffici territoriali del Governo

Gli Uffici territoriali del Governo dovranno raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti ed effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione.
I citati certificati dovranno essere trasmessi a questo Ministero da parte degli uffici territoriali del governo di competenza, entro il 20 maggio 2010, in unico plico. Si raccomanda, pertanto, la massima urgenza nella trasmissione agli enti locali delle allegate certificazioni facendo presente che quelle già trasmesse, da taluni enti locali, non possono essere prese in considerazione, ma soltanto trattenute agli atti e quindi dovranno essere nuovamente presentate attenendosi alle istruzioni della presente circolare.
Per il rimborso del costo sostenuto nell'anno 2010 e per ogni anno successivo, il certificato dovrà essere trasmesso a questo dicastero, entro il termine del 20 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, pena la mancata erogazione del contributo in argomento.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al seguente numero 06/46548156 fax 06/46549652 – e-mail assunta.reina@interno.it oppure daniela.secondini@interno.it.

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica. Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti locali copia della presente circolare e dell'allegato modello.

Roma lì, 15 marzo 2010

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)